

## **L**e sfide per i Confidi alla luce della nuova normativa prudenziale

Basilea 2 e le nuove regole emanate a fine 2007 pongono rilevanti sfide ai Confidi, che possono accoglierle come un'imprescindibile opportunità di crescita. Finalizzata non solo all'iscrizione nell'elenco speciale della Banca d'Italia, ma soprattutto a una crescita dell'efficienza, stabilità ed economicità dei nuovi Confidi, nell'interesse del tessuto imprenditoriale italiano.

**Claudio D'Auria**  
Allen & Overy

### **1** Premessa

L'introduzione della nuova normativa prudenziale, derivante dall'applicazione dei principi introdotti dal nuovo Accordo sul capitale (cosiddetta Basilea 2) ha significativamente cambiato il quadro di riferimento per il rapporto tra banca e impresa.

La nuova normativa è contenuta in diversi atti normativi. In primo luogo, rileva la direttiva europea 2006/48/Ce che ha, tra l'altro, formalmente riconosciuto le garanzie degli intermediari finanziari vigilati come idonee per la riduzione dei requisiti patrimoniali delle banche. Vi sono poi gli atti normativi di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano: il decreto-legge n. 297 del 27 dicembre 2006, il decreto adottato, in pari data e in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia, Presidente del Cicc e le Istruzioni della Banca d'Italia. Queste ultime si sostanziano in due principali provvedimenti: l'emanazione della Circolare n. 263 (Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche) del 27 dicembre 2006 e il 7° aggiornamento della Circolare n. 216 (Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale) del 9 luglio 2007.

L'insieme di questo complesso quadro normativo determina l'applicazione in Italia, sia per le banche sia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico bancario

(TUb), dei nuovi principi di vigilanza prudenziale derivanti da Basilea 2.

I principi di Basilea 2 rappresentano un'opportunità per gli operatori finanziari e per i Confidi. Essi prevedono, tra l'altro, sistemi più rigorosi di valutazione del merito di credito della clientela, un migliore trattamento, a parità di rischiosità, per le esposizioni verso le piccole e medie imprese (Pmi) rispetto alle esposizioni verso imprese corporate, il riconoscimento delle garanzie di Confidi.

In particolare, le garanzie dei Confidi sono riconosciute e hanno valore in quanto idonee per la riduzione del capitale regolamentare delle banche sia se sono concesse da intermediari vigilati (cioè Confidi che hanno ottenuto l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUb o che sono stati autorizzati a operare come banche) nella forma di garanzie personali, sia se sono fornite da Confidi non vigilati (iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUb) nella forma di garanzie reali mediante i fondi monetari.

Tuttavia, la garanzia personale concessa dai Confidi vigilati è riconosciuta in quanto il Confido vigilato beneficia di un elevato standing verso il mercato. Diversamente la garanzia reale del Confido non vigilato è riconosciuta non in virtù dello standing di mercato, ma solo in quanto il fondo monetario rappresenta una garanzia per cassa a favore della banca finanziatrice.

Nel nuovo quadro normativo vengono a modificarsi in maniera sensibile anche le relazioni di clientela. Infatti, le nuove regole sono destinate ad accrescere la trasparenza della relazione banca-impresa. Occorre, infatti, da un lato una maggiore trasparenza da parte delle imprese che devono fornire dati attendibili alle banche per consentire loro un'efficace analisi della valutazione del merito di credito; ciò implica, in particolare, che i bilanci delle imprese, anche di quelle di minore dimensione, siano significativamente rappresentativi dell'effettiva realtà economica dell'impresa. Ma, dall'altro lato, occorre anche che le banche aumentino il loro livello di trasparenza nelle relazioni con le imprese, fornendo ai clienti – e anche ai potenziali clienti – tutte le informazioni necessarie per capire le ragioni sottostanti a una determinata valutazione del merito creditizio, della rischiosità dell'impresa percepita dalla banca e, in ultima analisi, del costo del credito.

## **2 Il ruolo dei Confidi**

In tale contesto, rileva e diventa essenziale il ruolo dei Confidi. Infatti, nel mercato italiano del credito, i Confidi svolgono diversi ruoli. A mio avviso se ne possono distinguere almeno tre.

**1** Il ruolo principale dei Confidi è quello di fornire le garanzie per facilitare l'accesso al credito alle imprese socie. Come noto, tale facilitazione può estrinsecarsi in migliori condizioni di prezzo per le imprese socie in grado di accedere comunque al mercato del credito. Ma è anche possibile che la garanzia del Confidi rappresenti l'unica modalità per permettere a un'impresa l'accesso al mercato del credito; in tale ultimo caso, il ruolo del Confidi consente di incanalare verso il mercato del credito soggetti che altrimenti ne sarebbero esclusi con ricadute in termini sociali estremamente importanti.

**2** I Confidi svolgono anche un fondamentale ruolo di fornitore di valutazione per le banche finanziatrici. Sono sempre più diffusi i casi in cui le banche effettuano la propria valutazione del merito di credito dell'impresa sulla base della valutazione già effettuata dal Confidi per la fornitura della garanzia. In alcuni casi, per imprese di minori dimensioni, la valutazione del merito di credito del Confidi può addirittura rappresentare l'u-

nica valutazione, poiché per le banche potrebbe convenire non replicare l'analisi già svolta dal Confidi. Tale situazione consente di migliorare l'efficienza dell'intera filiera produttiva inerente alla concessione del credito, ma non può prescindere da un rapporto di massima fiducia tra banca e Confidi. È pertanto evidente come la banca potrà tanto più fare riferimento al Confidi per la valutazione del merito di credito quanto più è elevata l'affidabilità del Confidi; naturalmente se un Confidi è vigilato la sua affidabilità cresce sensibilmente.

**3** Infine, i Confidi svolgono anche un ruolo di fornitori di informazione. La relazione tra banca e impresa è una relazione genericamente caratterizzata da asimmetrie informative. Nel caso di Pmi, le informazioni a disposizione delle banche sono maggiori di quelle a disposizione delle imprese. Tale gap informativo consente, in generale, alle banche di ottenere condizioni di prezzo più vantaggiose a danno delle imprese. Il Confidi, e in particolare quello vigilato, può ridurre questo gap informativo. L'impresa accompagnata dal proprio Confidi può confrontarsi con la banca in una situazione di parità informativa; da ciò ne discendono indubbi benefici sia in termini di migliori condizioni di prezzo del credito per le imprese stesse, sia in termini di migliore e più efficiente allocazione del credito per il sistema finanziario nel suo insieme.

## **3 Il cambio culturale richiesto ai Confidi**

Alla luce di quanto sopra, emerge la necessità di un cambio culturale dei Confidi, in particolare di quelli che intendono diventare intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

L'iscrizione nell'elenco speciale (così come la richiesta di autorizzazione all'attività bancaria) è un atto molto importante, destinato a incidere nella storia del Confidi. La Banca d'Italia con il 9° aggiornamento della Circolare n. 216 (Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2008, ha indicato le modalità che i Confidi sono tenuti a seguire per chiedere l'iscrizione e ha individuato le principali aree che devono essere opportunamente presidiate dal Confidi al fine di consentirgli di operare efficacemente in un mercato complesso.

I principali elementi che saranno valutati dalla Banca d'Italia in sede di analisi della richiesta di iscrizione possono essere raggruppati in 5 principali categorie: valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; valutazione dell'organizzazione; modifica delle convenzioni con le banche; sistemi informativi; sistema contabile.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale rappresenta il primo e principale elemento per poter apprezzare la capacità del nuovo intermediario di essere in grado di affrontare le sfide del mercato in condizioni di sostanziale stabilità.

I Confidi vigilati, al pari di tutti gli altri intermediari (bancari e finanziari) vigilati, sono tenuti a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale, cioè a detenere una dotazione di patrimonio di vigilanza sufficiente per la copertura dei rischi derivanti dalla attività svolta.

Per i Confidi i rischi attengono essenzialmente al rischio di credito, rappresentato dal rischio che l'impresa socia garantita non adempia la propria obbligazione e, di conseguenza, la banca escuta la garanzia del Confidi. Occorre ricordare qui che le garanzie dei Confidi vigilati per poter essere riconosciute come idonee a ridurre l'esposizione al rischio di credito delle banche devono essere «a prima richiesta», il che vuol dire che non è più possibile aspettare la preventiva escussione del debitore. I Confidi, pertanto, dovranno calcolare la propria esposizione al rischio di credito, applicando presumibilmente la metodologia standardizzata che associa a ogni esposizione una ponderazione; il totale delle esposizioni ponderate va poi confrontato con il patrimonio di vigilanza; il patrimonio di vigilanza deve essere almeno pari al 6% del totale delle esposizioni ponderate<sup>1</sup>.

Oltre al rischio di credito, i Confidi vigilati dovranno calcolare la propria esposizione al rischio operativo. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, calcolato secondo la metodologia più semplice, denominata base, è pari al 15% del margine di intermediazione. Il concetto di margine di intermediazione non è tipico dell'attività dei Confidi e deve essere ricostruito partendo dai bilanci dei Confidi. È possibile ricavare una proxy del margine di intermediazione sottraendo dalle commissioni e dagli interessi attivi le commissioni e gli interessi passivi<sup>2</sup>.

Altro elemento importante nell'ambito dell'analisi della Banca d'Italia, in sede di valutazione delle istanze di iscrizione, è l'assetto organizzativo. È essenziale infatti che il Confido vigilato abbia un'organizzazione interna efficiente per poter operare sul mercato in maniera efficace. Occorre, in particolare, che siano presenti e attivati tutti i presidi di controllo previsti dalla normativa di vigilanza: controlli di linea (interni al processo produttivo), controlli sui rischi e controlli di compliance (esterni al processo produttivo) e controlli di terzo livello (audit). Tali controlli possono essere eseguiti all'interno della struttura organizzativa oppure possono essere esternalizzati (ad eccezione ovviamente del primo). L'esternalizzazione dei controlli di secondo (rischi e compliance) e di terzo livello (audit), da un lato, consente di non implementare internamente funzioni nuove, dall'altro, riduce l'autonomia del Confido, in quanto si permette a un soggetto terzo di operare un controllo sulle modalità produttive dell'azienda.

La modifica delle convenzioni con le banche rappresenta un altro aspetto essenziale per i Confidi vigilati, da realizzare possibilmente prima della richiesta di iscrizione. Non ha senso, da un punto di vista economico, fornire una doppia garanzia alle banche finanziatrici, una in forma di collateral, attraverso il deposito del fondo monetario e l'altra sotto forma di garanzia personale dei soci del Confido. D'altra parte la garanzia del Confido per poter essere riconosciuta non può essere escussa al termine delle procedure di recupero nei confronti del debitore principale. Pertanto, la garanzia di un Confido vigilato dovrebbe essere fornita in via prevalente come garanzia di tipo personale (generalmente, sotto forma di fidejussione), ma escutibile «a prima richiesta», ovvero immediatamente dopo il verificarsi dell'evento di default in capo al debitore<sup>3</sup>.

È compito dei Confidi, in collaborazione con le banche, procedere alla modifica delle convenzioni in modo che la garanzia del Confido sia efficiente per il Confido stesso (garanzia personale e non anche monetaria) e per la banca (garanzia idonea per la riduzione dei requisiti patrimoniali).

Gli ultimi due elementi chiave per poter diventare un Confido vigilato sono rappresentati dai sistemi informativi e dai sistemi contabili. Per quanto attiene ai primi, essi devono essere funzionali all'operatività del Confido, devono poter essere

<sup>1</sup> Si rammenta che per le banche nonché per gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico il patrimonio di vigilanza deve essere pari ad almeno l'8% del totale delle esposizioni ponderate per il rischio.

<sup>2</sup> Per i Confidi non rilevano i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale per gli intermediari finanziari sui rischi di mercato e sui rischi di cambio in quanto i Confidi non svolgono attività di trading né, almeno nella maggior parte dei casi, attività in valuta. Rilevano invece, i limiti alla concentrazione dei rischi, i quali non dovrebbero determinare particolari problemi attesa la natura sostanzialmente frammentata del portafoglio crediti dei Confidi.

<sup>3</sup> Secondo la nuova normativa prudenziale si ha default del debitore nel caso di inadempimento, ma anche nel caso in cui il debitore sia considerato una sofferenza oppure un incaglio; infine, si ha default anche quando il debitore è in ritardo con i pagamenti da 90 a 180 giorni.

utilizzati per finalità interne (gestionali, amministrative) ed esterne (bilancio, segnalazioni di vigilanza), devono essere sufficientemente flessibili da poter consentire al Confidi la gestione anche di nuove attività (ad esempio, i finanziamenti diretti alle imprese). Non è sufficiente trovare un provider «famoso», occorre individuare il fornitore che garantisca la più ampia flessibilità di prodotto possibile e che abbia studiato e individuato le soluzioni migliori specifiche per i Confidi.

Per quanto attiene ai sistemi contabili, i Confidi vigilati dovranno passare dalle attuali modalità di contabilizzazione, basate sul sistema tradizionale, ai nuovi standard contabili internazionali (Ias/lfrs), introdotti in Italia dal d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

I nuovi standard contabili, obbligatori per tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, prevedono, tra l'altro, la riclassificazione delle voci di bilancio secondo criteri innovativi. Tale riclassificazione fa emergere l'equilibrio della gestione caratteristica dei Confidi e quindi la sua capacità di produrre reddito sulle sue proprie forze, a prescindere cioè dall'eventuale intervento del soggetto pubblico. La capacità di restare sul mercato in condizioni di sostanziale equilibrio economico e di riuscire in un arco di tempo ragionevole ad autofinanziarsi rappresenta un ulteriore elemento di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza.

#### **4 Conclusioni**

In conclusione, è possibile affermare che le nuove sfide aperte dall'introduzione delle nuove regole devono essere accolte come un'opportunità di crescita e non come un pesante fardello imposto da tecnocrati insensibili. La creazione di un nuovo e più maturo rapporto di collaborazione tra banca e impresa, l'utilizzo dell'esperienza e della professionalità dei Confidi per rendere più efficiente l'allocazione del credito nel sistema italiano consentiranno sicuramente al nostro sistema di crescere in condizioni di equilibrio.

Occorre però che tutti gli attori sul mercato facciano la propria parte, imprese, banche e Confidi. In particolare, per questi ultimi non è più sufficiente replicare il proprio tradizionale modo di operare, ma diventa imprescindibile cominciare a percorrere un sentiero di crescita finalizzato all'iscrizione nell'elenco speciale della Banca d'Italia; tale sentiero di crescita, tuttavia, non si esaurisce con l'obiettivo dell'iscrizione, in quanto il riuscire a operare in maniera più efficiente, avendo cura di rispettare le regole, esplorando nuovi sentieri di crescita, pur con la necessaria attenzione alla propria stabilità ed economicità, rappresenta la modalità più efficiente di sviluppo per i Confidi, per le imprese socie, per tutto il sistema economico del nostro Paese. ■